



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 11 DEL 29/06/2017

Oggetto: ART. 246 D.LGS N. 267/2000. DICHIARAZIONE STATO DISSESTO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 16:25, presso questa Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

N.	Cognome Nome	Presenza
1	DR.SSA TANCREDI FRANCA	SI
2	DR. TURCO VITO	SI
3	DR. NUOVO BERARDINO	SI

Partecipa il Segretario Generale *DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO*'.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

-Vista la proposta di deliberazione n. 18 del 29/06/2017 presentata dal Responsabile del SETTORE II - FINANZIARIO E STIPENDI

-Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati e riportati in calce al presente atto.

VISTA la relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Gioia Tauro presentata in data del 26.6.2016 prot. 17552 dal Segretario Generale - Responsabile *ad interim* del settore economico – finanziario allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale da cui emergono gravi fattori di criticità derivanti dalla ricognizione dell'esposizione debitoria dell'ente e dalle risultanze contabile ed in particolare:

1. COSTANTE E MASSICCIA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE NEL CORSO DEGLI ANNI 2016 E PRECEDENTI di seguito rappresentata :

Anticipazioni ottenute nel corso degli esercizi da parte del tesoriere e quelle restituite al termine dell'esercizio:

Esercizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anticipazione di cassa						
Riscossa	€ 0	€ 7.439.050	€ 9.373.558	€12.395.786	€ 6.790.974	€ 6.089.577
Restituita	€ 0	€ 7.439.050	€ 9.359.297	€12.395.786	€ 6.790.974	€ 10.000.000
Differenza	€ 0	€ 0	€ 14.261	€ 0	€ 0	- € 3.910.423

in ordine alla quale si rileva come il continuo ricorso all'anticipazione di cassa negli importi sopra evidenziati ed il conseguente ingente immobilizzo di risorse è un chiaro indicatore della conseguente compromissione del normale e regolare funzionamento della struttura.

Trattasi di uno degli indicatori più sintomatici della situazione di dissesto finanziario che di fatto maschera un disavanzo sostanziale.

2- UTILIZZO DI SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA E MANCATA RICOSTITUZIONE ALLA FINE ESERCIZIO.

Dall'esame della verifica di cassa presso il Tesoriere alla data del 30.12.2016 si rileva che le somme a destinazione vincolata non ricostituite ammontano ad € **2.576.518.92**. Tale importo è sicuramente determinato per difetto in considerazione che l'ente ha utilizzato i fondi ex D.L. 35/2013, D.L. 66/2014 e D.L.78/2015 che possono aver inciso sulla determinazione tale importo poiché tali risorse, com'è noto, sono destinate al pagamento dei debiti contratti negli anni precedenti aventi le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità, come quelli derivanti dalle somme a destinazione vincolata.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ai residui attivi dei titoli IV e V (crediti ancora da riscuotere per investimenti) e i residui passivi del titolo II (debiti da pagare per investimenti):

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Residui Titolo IV	13.377.986	28.764.619	27.939.585	19.965.209	20.757.612	8.430.639
Residui Titolo V	858.573	858.573	1.457.165	1.897.431	982.772	903.029
Totale residui attivi	14.236.559	29.623.192	29.396.750	21.862.640	21.740.384	9.333.668
Residui titolo II	21.684.353	36.562.196	38.215.214	28.995.974	26.547.177	16.259.552
Fondo di cassa	857.450	731.114	52.847	1.063.603	7.572.103	1.919.935
Differenza (somme da ricostruire - debito di flusso)	-6.590.344	-6.207.890	-8.765.617	-6.069.731	2.765.310	-5.005.949

La differenza algebrica fra i residui attivi dei titoli IV e V (crediti ancora da riscuotere per investimenti) e i residui passivi del titolo II (debiti da pagare per investimenti) evidenzia come l'importo delle somme a destinazione vincolata utilizzate nei singoli esercizi per spese correnti - non evidenziato nel risultato di amministrazione - e non tutto ricostituito alla fine di ogni esercizio si assesta mediamente in **4,5 milioni di euro annui**.

L'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti è una misura eccezionale, consentita dal legislatore per far fronte a temporanee difficoltà in termini di cassa ed è sottoposta a stringenti vincoli quantitativi e procedurali determinati dalla necessità di garantire, in qualsiasi momento, il reintegro, in tempi rapidi, delle somme vincolate utilizzate onde permettere l'impiego delle stesse per le finalità per le quali sono destinate. L'impiego costante delle somme vincolate e la mancata ricostituzione delle stesse secondo l'andamento sopra

riassunto, presenta di contro il carattere di misura strutturale in evidente contrasto con la natura eccezionale prevista dal legislatore e denuncia uno squilibrio strutturale di cassa che concorre a rivelare una situazione potenziale di dissesto^{##}

3) PIGNORAMENTI PRESSO IL TESORIERE PER COMPLESSIVI.

Presso il Tesoriere comunale esistono pignoramenti per un ammontare complessivo di € **11.946.015,07** (dal 2011 a oggi).

Questa ingente massa di somme pignorate è un grave ostacolo alla regolare programmazione della spesa e dei conseguenti pagamenti di spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi essenziali e l'ordinaria manutenzione del patrimonio (es: gestione e smaltimento dei rifiuti – gestione servizio idrico integrato- pubblica illuminazione – funzionamento uffici -manutenzione beni) – nonché al regolare pagamento di spese obbligatorie (es: stipendi - rate mutui e prestiti, ritenute fiscali e contributi previdenziali, imposte e tasse). Il tutto con conseguente esposizione dell'Ente a contenzioso e a conseguenti ulteriori aggravii di spesa.

4) CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI .

L'esame delle risultanze contabili evidenziano notevoli criticità sul fronte della gestione dei residui con riferimento alla natura ed all'anzianità degli stessi . Nella tabella che segue vengono riportati i residui attivi e passivi mantenuti in bilancio:

RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ATTIVI							
Titolo I	4.074.340,00	1.156.652,00	620.000,00	1.686.977,00	3.634.720,00	2.956.557,00	14.129.246,00
Titolo II			25.000,00	180.000,00	2.044.454,00	2.225.439,00	4.474.893,00
Titolo III	26.097,00	85.696,00	276.694,00	250.436,00	8.206.859,00	2.538.574,00	11.384.356,00
Titolo IV	3.317.523,00	570.000,00		163.952,00	2.760.632,00	4.016.989,00	10.829.096,00
Totolo V					835.462,00		
Titolo VI							
Titolo VII							
Titolo IX	6.361,00	2.351,00	25.236,00	42.923,00	352.374,00	458.152,00	887.397,00
Totale	7.424.321,00	1.814.699,00	946.930,00	2.324.288,00	17.834.501,00	12.195.711,00	41.704.988,00

PASSIVI							
Titolo I	1.024.118,00	59.616,00	902.265,00	1.210.222,00	5.298.574,00	14.737.403,00	23.232.198,00
Titolo II	9.720.648,00	653.144,00	300.312,00	667.549,00	1.763.065,00	1.959.650,40	15.064.368,40
Titolo IV							
Titolo VII	8.615,00	1.769,00	5.681,00	4.552,00	2.588.335,00	158.308,00	2.767.260,00
Totale	10.753.381,00	714.529,00	1.208.258,00	1.882.323,00	9.649.974,00	16.855.361,40	41.063.826,40

Dai dati riportati emerge come, a fronte del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nell'anno 2015, vi siano in bilancio cespiti di entrata di natura corrente per oltre quattro milioni di euro che risalgono agli esercizi precedenti al 2012. Inoltre si evidenzia che i residui attivi di parte capitale collegati agli esercizi 2011 e precedenti sono pari ad € 3.317.523,00 mentre i corrispondenti impegni ancora da pagare ammontano ad € 9.720.648,00 registrando uno squilibrio pari ad € - **6.403.125,00**

Anche per le partite di giro – Titolo IX delle entrate e Titolo VII della spesa – sussiste uno squilibrio tra i residui attivi e quelli passivi pari ad € -**1.879.863,00**.

5. MASSA DEBITORIA CHE NON TROVA COPERTURA NEL BILANCIO DELL'ENTE.

Con note acquisite al protocollo dell'Ente ai n. 3518 del 07/02/2017 – 11134 del 19/04/2017 – 13254 del 10/05/2017 il Segretario Generale poneva l'attenzione sullo stato di cronica difficoltà economico finanziaria in cui versa il Comune di Gioia Tauro tale da pregiudicare l'assolvimento dei servizi essenziali e richiedeva ai responsabili dei Settori ed al Collegio dei revisori una ricognizione straordinaria dell'esposizione debitoria dell'Ente distinta fra impegni di spesa per i quali non si sia provveduto nei termini di legge al pagamento e spese effettuate in violazione delle ordinarie procedura di spesa che, ove riconosciute ai sensi dell'art.194 D.Lgs 267/2000, verrebbero a gravare sul bilancio dell'Ente.

In data 26/5/2017 con nota prot. 14896 il Segretario reiterava ai responsabili dei vari settori la richiesta di cui sopra . In esito pervenivano le relazioni di seguito indicate contenenti la stima dell'esposizione debitoria riferibile all'ambito di competenza . In particolare

- **Il Responsabile dell'Ufficio Legale** con nota prot. 15023 del 29/05/2017 evidenziava la presenza di contenzioso con un'alta probabilità di soccombenza per € **1.010.000,00** e la presenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o provvisoriamente esecutivi senza la prescritta copertura finanziaria per complessivi € **1.230.469,34**;
- **Il Responsabile del Settore I** con nota prot. 15245 del 31/05/2017, pur non segnalando debiti fuori bilancio, indicava impegni finanziari non saldati per mancanza di provvista finanziaria per complessivi € **610.054,56**;
- **Il Responsabile del Settore III** con nota prot. 3741 dell'08/02/2017 segnalava l'esistenza di spese effettuate in violazione delle ordinarie procedure di spesa per € **4.885,79** e una serie di impegni finanziari che seppur riportati in determinazioni del settore non hanno ricevuto ancora il visto contabile per € **68.454,00**;
- **Il Responsabile dei Settori IV e V** con nota 15417 del 05/06/2017 segnalava una grave e preoccupante situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di impegni finanziari pregressi non pagati per carenza di provviste liquide per complessivi € **4.179.321,76**, di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati per complessivi € **161.867,80** e di spese effettuate in violazione delle ordinarie procedura di spesa per un ammontare complessivo di € **13.606.991,40**.

Nella stessa nota il Responsabile segnala altresì il rischio di decertificazione delle spese effettuate dall'ente a valere sui finanziamenti PISU per n. sette appalti sugli otto finanziati nonché di quelle a valere sui finanziamenti cd "Contratti di quartiere 2" stimato in circa € **25.000.000,00** per cui è stata fatta segnalazione OLAF .

- **Il Responsabile del Settore 6** con nota prot. 15076 del 30/05/2017 evidenziava un fabbisogno finanziario di € **192.908,73** per precedenti impegni non soddisfatti, per la più volte citata deficienza di cassa, ed di € **53.061,36** per spese effettuate in violazione delle ordinarie procedura di spesa ;
- **Il Responsabile del Settore VII** con nota prot.15388 del 05/06/2017 ha segnalato un fabbisogno finanziario in termini di cassa per complessivi € **1.184.250,68** collegato ad impegni risalenti all'esercizio 2014 e non soddisfatti per carenza di provvista finanziaria, ed un fabbisogno per complessivi € **32.888,14** per spese effettuate in violazione delle ordinarie procedura di spesa ;

Dalle segnalazioni come sopra richiamate emerge il seguente quadro :

- Fabbisogno finanziario (censito a partire dall'esercizio 2014) derivante da provvedimenti di impegno e/o liquidazione di spesa € **6.396.857,53^{##}**
- spese effettuate in violazione delle ordinarie procedura di spesa € **14.928.296,00**
- Alta probabilità di soccombenza in giudizi in corso € **1.010.000,00**
- Rischio decertificazioni contributi comunitari per..... € **25.000.000,00**

Risulta quindi l'esistenza di spese effettuate in violazione delle ordinarie procedure di spesa per complessivi di € **14.928.296,00**, come meglio e più dettagliatamente indicati nelle note dei responsabili dei servizi e l'impossibilità per l'Ente di fronteggiare validamente tali debiti con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste, non sussistendo economie di spesa e/o quote libere del risultato di amministrazione da destinare a copertura della predetta esposizione.

L'esistenza di debiti fuori bilancio di rilevante importo costituisce un ulteriore indice della difficoltosa gestione finanziaria dell'Ente ed incide direttamente sull'attendibilità del risultato di amministrazione generando fenomeni di marcata alterazione della corretta attività gestionale dell'Ente;

5) ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI O PROVVISORIAMENTE ESECUTIVI

Come rappresentato dall'Ufficio legale con la nota prot. 15023 del 29.5.2017 esistono agli atti provvedimenti di condanna al pagamento di somme per complessivi € **1.230.469,34** , esecutivi o provvisoriamente esecutivi, per i quali non è stata attivata la procedura di riconoscimento della legittimità del debito ex art. 194 Tuel e dunque allo stato privi di copertura finanziaria;

6) TREND NEGATIVO DELLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE .

Di seguito si riportano le rilevazioni contabili relative all'entrate dell'Ente ed in particolare quelle relative alla Tassa Rifiuti solidi Urbani (TARSU/TARES/TARI) e del canone del servizio idrico

Esercizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Titolo						
I° Entr. Tributarie	€ 5.632.287	€ 5.659.311	€ 5.689.493	€ 5.806.594	€ 5.657.892	€ 5.643.323
III° Entr extra Tributarie	€ 3.791.896	€ 3.204.794	€ 4.006.511	€ 4.061.302	€ 4.487.435	€ 11.390.199
Totale Accertamento	€ 9.424.183	€ 8.864.105	€ 9.696.004	€ 9.867.896	€ 10.145.327	€ 17.033.522
Riscossioni tit. I° E.Trib.	€ 2.676.834	€ 2.916.317	€ 2.707.621	€ 2.618.664	€ 3.187.299	€ 1.682.840
Riscossioni tit. III° E. Ex.Trib.	€ 610.785	€ 147.774	€ 757.718	€ 638.580	€ 587.133	€ 519.809
Totale Riscossioni	€ 3.287.619	€ 3.064.091	€ 3.465.339	€ 3.257.244	€ 3.774.432	€ 2.202.649
% Capacità di riscossione	34,88%	34,57%	35,74%	33,01%	37,20%	12,93%

n.b. Il dato di accertamento del Titolo I a partire dal 2011 è al netto del contributo derivante dal fondo sperimentale di riequilibrio.

La percentuale di riscossione si attesta a circa il 35% del carico accertato, insoddisfacente per garantire una corretta gestione dei flussi finanziari correnti. Inoltre per la Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/Tassa sui rifiuti (Tari) e per il Servizio Idrico Integrato le percentuali di riscossione sono drammaticamente basse, in alcuni casi prossime allo zero, come si evince dalla seguente tabella.

Esercizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Categoria						
Accert. Tarsu/Tari	€ 2.517.578	€ 2.369.723	€ 2.061.154	€ 2.184.500	€ 2.143.983	€ 2.189.909
Riscoss. Tarsu/Tari	€ 12.293	€ 12.272	€ 194.830	€ 207.390	€ 0	€ 119.611
% di Riscossione	0,49%	0,52%	9,45%	9,49%	0,00%	5,46%
Accert. Serv. Idrico Integ.	€ 2.155.644	€ 1.786.213	€ 2.205.751	€ 2.210.156	€ 2.393.392	€ 4.497.400
Riscoss. Serv.Idrico Integ.	€ 14.991	€ 13.870	€ 380.767	€ 286.871	€ 281.916	€ 109.310
% di Riscossione	0,70%	0,78%	17,26%	12,98%	11,78%	2,43%

Le predette percentuali evidentemente non consentono all'Ente di dotarsi delle risorse finanziarie liquide per fare fronte ai pagamenti.

VISTI E CONSIDERATI i rilievi formulati nel tempo dalla Corte dei Conti della Calabria – sezione controllo - ed in particolare:

- **la deliberazione n. 27/2013** con cui la CdC, in sede di esame del rendiconto dell'anno 2011-accerta “irregolarità e criticità, talvolta croniche, ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente. In via preliminare segnalava i ritardi con cui l'ente e

l'Organo di revisione avevano fornito i riscontri alle osservazioni della Corte dei conti, violando, di fatto, il termine di 60 giorni previsto dall'art 3 del d.l. 174/2012. Nel merito la Corte evidenziava:

- lo sfioramento di quattro dei dieci parametri di deficitarietà;
- la scarsa attendibilità della verifica degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale dovute anche ad una non corretta registrazione delle entrate e spese in conto terzi;
- una modesta capacità di realizzazione delle entrate, che ha determinato un aumento dei residui attivi nonché la necessità di ricorrere continuamente all'istituto della anticipazione di cassa;
- il mantenimento di residui attivi vetusti nel tempo che determinano una scarsa attendibilità ai risultati della gestione;
- la presenza di un notevole stock di residui passivi che denota una scarsa capacità di fare fronte con la corretta velocità al pagamento delle proprie obbligazioni.
- l'esistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati e di ulteriori da finanziare;
- La mancanza di tutte le attestazioni dei responsabili circa l'ulteriore presenza di debiti fuori bilancio;
- la circostanza di non aver determinato un adeguato fondo di copertura per le passività potenziali;
- Una irregolare gestione delle entrate e uscite per conto terzi.
- Una serie di osservazioni circa il risultato di cassa, la partecipazione dell'ente in una serie di società ecc.

la predetta deliberazione si chiudeva in ben 37 misure correttive che l'ente avrebbe dovuto adottare per superare le gravi irregolarità e difficoltà finanziarie riscontrate .

- la **successiva deliberazione n. 68/2013** con cui La CdC accerta l'inadempimento del Comune di Gioia Tauro delle misure correttive richieste con deliberazione n. 27/2013 disponendo tanto da applicare ai sensi del comma 3 dell'art 148-bis del D.Lgs 267/2000 “*la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge che risultano influenzati dal permanere delle predette criticità*”;

- la **nota prot.1733 del 18/06/2015**, con cui la CdC - in sede di esame del il questionario del Collegio dei Revisori dei Conti relativi al Rendiconto di gestione anno 2013 - rileva il permanere delle criticità di cui alle deliberazioni nn. 27 /2013 e 68/2013 e l'esistenza di problematiche di carattere finanziario – contabile rilevanti ai fini del conseguimento e/o mantenimento degli equilibri di bilancio invitando l'Amministrazione a relazionare in merito ad eventuali decisioni e azioni orientate al raggiungimento della economicità della gestione;

- la **deliberazione n. 68 /2017** - pervenuta in data 28.06.2017 prot. 17716, adottata in sede di esame del rendiconto della gestione anno 2015 , in cui la Corte evidenzia la necessità di approfondimento dei dati contabili fino ad oggi relativamente alle seguenti punti :

- la verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale ;
- l'andamento di cassa e l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria ;
- gestione dei residui
- Recupero evasione tributaria ,

- Debiti fuori bilancio e passività potenziali,
- Debiti di funzionamento;
- Rapporto sulla tempestività di pagamento ;
- Indebitamento ,
- Anticipazione di liquidità;
- Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale ,
- Entrate potenziali;
- Servizi conto terzi ,
- Spesa del personale ,
- Organismi partecipati ;

Nella citata deliberazione la Corte segnala inoltre l'inattendibilità del ammontare dell'avanzo di amministrazione calcolato in **euro 2.080.728,36** in esito alla procedura di riaccertamento straordinario dei residui alla data dell'1.1.2015 effettuata in applicazione dell'art. 3 comma 7 DLgs118/2011, in quanto non coerente con l'ammontare del FPV iscritto per un importo di **euro – 13.369.901,04** al posto del valore zero indicato nell'allegato 5/1 . In relazione a tali dati contrastanti secondo la Corte alla data dell'1.1.2015 il comune presenterebbe invece **un disavanzo di euro - 11.289,172,68**. Ciò implicherebbe una errata determinazione anche dell'avanzo di amministrazione conseguito al **31.12.2015 (euro 1.891.883,96)**.

In relazioni a tali incongruenze la Corte invita l'Ente” *ad apportare le dovute correzioni contabili al fine di quantificare in maniera corretta e veritiera il risultato della gestione 2015 e 2016*”:

VISTA la nota agli atti del prot. n. 36777 del 5 dicembre 2016 reiterata con nota agli atti prot. 12037 del 28.4.2017, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha proceduto alle segnalazioni ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. e del D.Lgs 267/2000 richiamando l'attenzione su :

- 1. Rendiconto di Gestione 2014** - *“Gravi irregolarità di gestione nell'utilizzo di fondi a destinazione vincolata per spese correnti, inattendibile analisi relativa alla gestione dei residui attivi e passivi, inadeguata gestione del settore tributi con modesta entità delle riscossione, inattendibile determinazione dei debiti fuori bilancio, mancata rendicontazione certificata delle partecipate, inattendibilità dei dati del patrimonio, mancato rispetto di n. 6 parametri in tema di deficit strutturale”*.
- 2. Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi (anno 2015)** – *parere negativo sul riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs 118/2011 per mancanza dei criteri propedeutici alle determine di riaccertamento e all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità e carenza di atti inerenti all'avvenuta ricognizione del contenzioso per l'accantonamento per rischi di soccombenza;*

3. Gravi irregolarità nella organizzazione e gestione dei tributi e modestissima capacità di riscossione delle entrate comunali con particolare riguardo alla situazione della partecipata GIOSETA SpA in liquidazione (società incaricata della gestione di tutte le entrate patrimoniali e tributarie dell'ente per il periodo che va dal 2006 al 2011, su cui risultano agli atti denunce a vari organi di polizia giudiziaria).

RITENUTO CHE:

- dagli elementi emersi dalla documentazione sopra richiamata (in particolare dalla relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente presentata dal Segretario Generale – Responsabile ad interim del Settore II - agli atti prot. 17552 /2016 - e dai rilievi e richiami della Corte dei Conti come sopra riportati) emerge una condizione di grave e strutturale squilibrio economico-finanziario del Comune tale da configurare al di là di ogni ragionevole fattispecie prevista dall'art. 244 comma 1 del Tuel che impone, senza alcun margine di discrezionalità, la dichiarazione di dissesto;

RITENUTO CHE, in merito ad alternative opzioni risolutive rispetto ad una eventuale dichiarazione di dissesto finanziario, le recenti disposizioni legislative riguardanti, tra l'altro, l'introduzione del piano di riequilibrio pluriennale (243bis del Tuel), ovvero le misure straordinarie previste dal D.L. 78/2015 conv. L. 125/2015, relative all'assunzione di un mutuo di liquidità per il pagamento delle passività pregresse con la Cassa Depositi e Prestiti, non appaiono percorribili per i seguenti motivi:

- l'adozione del piano di riequilibrio prevede, tra le altre misure e salvo approvazione del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti, una durata decennale del piano di risanamento con accesso al fondo di rotazione per il pagamento delle passività accertate, alla cui copertura l'ente dovrebbe far fronte con risorse proprie assicurando gli equilibri del bilancio del decennio 2017 – 2026. Equilibrio che,, alla luce dei dati economico finanziario sopra rilevati, l'ente non è in grado di assicurare e sostenere;
- l'adozione del piano di riequilibrio presuppone l'approvazione del bilancio per come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 16 del 2012 (in tal senso anche TAR Calabria, Sezione Prima, Catanzaro, Sentenza n. 703 del 2015).
- il piano di riequilibrio non è da considerarsi strumento alternativo alla dichiarazione di dissesto che invece, si rende necessaria al ricorrere dei relativi presupposti;

RITENUTO, DI CONTRO, CHE stante l'ingente somma vincolata dai pignoramenti presso il Tesoriere per come sopra quantificata, l'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi essenziali, la presenza di titoli esecutivi e provvisoriamente esecutivi per complessivi euro 1.230,469,34 per i quali occorrerebbe procedere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 193 e 194 del D.Lgs 267/2000 prevedendo la relativa copertura in bilancio, l'impossibilità di dare corso ai pagamenti per impegni di spesa pregressi regolarmente assunti ed ammontanti a complessivi €

6.396.857,53 , la probabile esposizione debitoria per spese effettuate in violazione delle ordinarie procedura di spesa per complessivi **€ 14.928.296,00**, l'alto rischio di aggressione alle casse dell'Ente che potrebbe conseguire dalla definizione del contenzioso in essere per cui è stato stimato un rischio di soccombenza pari ad **€ 1.010.000,00**, sono tutti indicatori / condizioni per la dichiarazione di dissesto ex art. 244 del TUEL;

CONSIDERATO inoltre che allo stato il Comune non gode presso il Tesoriere di alcuna disponibilità di cassa e che per tale ragione non riesce neppure a far fronte al pagamento del trattamento retributivo in favore dei dipendenti comunali ;

CONSIDERATO CHE la stessa Sezione delle Autonomie (delibera n. 16/2012), nel ribadire la funzione dell'istituto del piano di riequilibrio come volto a "scongiurare la più grave situazione di dissesto", ha ammonito in ordine ai rischi di un utilizzo strumentale dell'istituto che potrebbe rivelarsi un dannoso *escamotage* per evitare il trascinamento verso una situazione di dissesto da dichiarare potenzialmente dannoso per l'erario nonché elusivo delle regole di responsabilità, legislativamente legate alla dichiarazione di dissesto, poste a presidio dell'efficienza degli enti locali. Difatti, alla dichiarazione di dissesto segue, secondo la trama normativa compendiata nel TUEL, un articolato e più incisivo (si veda la deliberazione di questa Corte n. 309/2012; tra l'altro, sospensione della maturazione di interessi sul debito, blocco delle azioni esecutive; più ampia possibilità di cessione del patrimonio) sistema remediale a tutela dell'ente locale e della *par condicio creditorum* (e ormai anche dell'integrale soddisfazione dei crediti), affidato in larga misura alla competenza di una struttura commissariale; (...) Dal sommario esame degli elementi discretivi tra i due istituti (definizione del presupposto sostanziale, strumenti di risanamento, competenza ad attuarli e disciplina della responsabilità) emerge come la delibera di adozione del piano di riequilibrio pluriennale non possa assolutamente esser qualificata in termini di rimedio sostitutivo o alternativo della (invece obbligatoria) delibera di dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL, e che dunque la procedura di riequilibrio pluriennale costituisca essenzialmente, come peraltro sottolineato dalla dottrina più avvertita, uno strumento di prevenzione (*ad evitandum*) della situazione sostanziale (e non certo alternativo della deliberazione consiliare dichiarativa) di dissesto finanziario. ...";

RILEVATO, quindi, che:

- la procedura del piano di riequilibrio finanziario non risulta applicabile al Comune di Gioia Tauro , oltre che per la mancata approvazione del bilancio che ne costituisce condizione, per le ragioni sopra riportate in quanto dalla situazione economico finanziaria dell'Ente presenta già gli elementi tipici dello stato di dissesto finanziario previsto agli articoli 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la relazione del Collegio dei revisori dei Conti sulle cause che hanno condotto al

dissesto , resa ai sensi dell'art. 246 comma 1 del D. Lgs 267/2000 , acquisita agli atti prot. 0017939 del 29.6.2017 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ai sensi del citato art. 246 che così conclude “ *Alla presenza di tale scenario il Collegio dei Revisori ritiene non sufficienti le leve a disposizione dell'Ente per garantire una equilibrata gestione economico – finanziario nemmeno facendo ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all' art. 243 bis del Tuel . Oggi l'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario, poiché non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D Lgs 267/2000 all'elevata massa debitoria. Alla luce di quanto esposto il Collegio dei Revisori ritiene che, affinché si possa dare avvio ad un reale processo di risanamento economico- finanziario del Comune libero dei debiti pregressi, così da garantire la continuità e garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, la strada da perseguire sia quella del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel , nemmeno facendo ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del Tuel .”*

VISTO l'art. 244 del D.Lgs 267/2000 secondo cui si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

CONSIDERATO che, secondo l'autorevole giurisprudenza e dottrina della Corte dei Conti :

- “ l'articolo 244 del TUEL ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo sufficiente a determinare lo stato di dissesto, costituiti dalla c.d “incapacità funzionale” (“l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili “), ovvero da una situazione fattuale e pervasiva di illiquidità “
“ al ricorrere anche di uno solo dei due presupposti,”alternativi fra di loro” ex art. 244 TUEL, sussiste la necessità di procedere alla immediata dichiarazione di dissesto, che costituisce non già espressione di una facoltà discrezionale dell'Ente locale,bensì, secondo peraltro consolidata giurisprudenza (*ex multis*: Cds, sez. V, n. 143/2012), atto compiutamente vincolato per il Consiglio Comunale dell'ente” ;
(Corte dei Conti – Sez Regionale per la Calabria – **Deliberazione n° 4/2014**).

- “ l'omissione ovvero la tardiva dichiarazione di uno stato di dissesto ormai da tempo concretizzatosi, lungi al costituire una condotta improntata alla tutela delle condizioni finanziarie dell'ente, appare suscettibile di arrecare ulteriore detrimento alla già compromessa situazione dell'ente, sia in ragione degli strutturali rischi di involuzione finanziaria esistenti, sia avuto riguardo alla impossibilità di usufruire degli effetti giuridici agevolativi tipici della disciplina del dissesto finanziario”.

- “ la deliberazione dichiarativa del dissesto, anziché costituire *ex se* occasione o concausa di detrimento per l'ente, dischiude , per converso, uno scenario normativo funzionale ad assecondare un itinerario gestionale virtuoso di ripristino degli equilibri di bilancio e di cassa e della piena

funzionalità dell'amministrazione. Ed invero, numerose agevolazioni e strumenti di risanamento la legge assicura all'ente locale nel caso di dichiarato dissesto finanziario, tra i quali – ad esempio il blocco delle procedure esecutive, il carattere non vincolante dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto, la non ammissibilità di sequestri e procedure esecutive nei confronti della massa attiva e la sospensione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria su tutti i debiti e sulle anticipazioni di cassa”.

(Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Calabria, Delib.309/2012)

DATO ATTO che i presupposti di cui si fa menzione nel suddetto articolo 244 nel caso del comune di Gioia Tauro sussistono entrambi per le ragioni sopra richiamate e qui di seguito riassunte:

1- Impossibilità per l'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili a causa della indisponibilità di cassa comprovata dall'enorme mole di residui attivi non pagati e di residui attivi non incassati, dal continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria e/o delle somme a destinazione vincolata e non restituite, dalla bassa capacità di riscossione delle entrate e dall'ingente massa finanziaria oggetto di pignoramento presso il Tesoriere (**€ 11.946.015,07**), tutte concause che comportano un ingente immobilizzo di risorse e una situazione finanziaria inibisce e compromette il normale e regolare funzionamento della struttura (dissesto per ragioni funzionali).

2- l'esistenza di un'ingente possibile esposizione debitoria per spese effettuate in violazione delle ordinarie procedura di spesa(€ 14.928.296,00) e di titoli esecutivi e provvisoriamente esecutivi per complessivi euro 1.230,469,34 per i quali non sussistono le condizioni di copertura finanziaria sostenibile in termini di cassa non potendosi validamente far fronte con le modalità di cui all'art. 193, né con le modalità di cui all'art. 194 del medesimo D.Lgs. n. 267 del 2000 (dissesto per ragioni finanziarie).

DATO ATTO CHE:

- a. dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese (art. 248, comma 2 D.Lgs 267/2000).
- b. i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge (art. 248, comma 3, D.Lgs 267/2000).

- c. nei confronti della massa attiva non sono ammessi sequestri o procedure esecutive, che, se già intraprese, non determinano vincoli sulle somme (art. 255, comma 12, D.Lgs 267/2000);
- d. dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità (art. 248, comma 4 D.Lgs 267/2000).
- e. ove necessario, l'organo straordinario di liquidazione può procedere alla vendita del patrimonio disponibile dell'ente, anche in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti dalla loro cessione (art. 255, comma 9 D.Lgs 267/2000).
- f. l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omissso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge (art. 255, comma 8, D.Lgs 267/2000).
- g. Ai sensi del novellato art. 222, comma 2 bis del D.Lgs 267/2000 (introdotto dalla legge di conversione n. del decreto legge n. 174/2012), “Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell' 'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo delle anticipazioni di cassa è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione “;
- h. L'ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita (art. 251, comma 1, del D.Lgs 267/2000);
- i. l'affidamento del compito di risanare l'ente è affidato, sia agli organi istituzionali, che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”, sia ad un organo straordinario di liquidazione, che deve provvedere “al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge “(art. 245 D.Lgs 267/2000);
- j. dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ente locale “non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” (art. 250, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
- k. l'adeguamento (ove inferiori) dei contributi statali alla media unica nazionale e della fascia

demografica di appartenenza (art. 259, comma 4 D.Lgs 267/2000);

- l. a seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'ente dissestato non è soggetto al taglio dei trasferimenti erariali eventualmente disposti dal Governo (art.265, c. 1, D.Lgs 267/2000);
- m. l'obbligo di ridurre le spese correnti riorganizzando con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili (art. 259, c. 5 D.Lgs 267/2000);
- n.) l'obbligo di adottare “provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia “ (art. 259, c. 5 D.Lgs 267/2000);
- o. l'obbligo, funzionale alla riduzione della spesa, di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio (art. 251, c. 6, D.Lgs 267/2000);
- p. l'obbligo di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato “a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce “ (art. 25c. 6, D.Lgs 267/2000);/
- q. l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato, e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri, nei casi di ricostituzione di disavanzi di amministrazione non ripianabili con i mezzi di cui all'art. 193 D.Lgs 267/2000, ovvero di insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'art. 194 del citato decreto o, ancora, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di violazione previste in materia di dissesto ex artt. 259, 265, 266 e 267 T.U.E.L. (art. 268, c. 1, D.Lgs 267/2000) .

RICHIAMATO l'art. 246, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, a norma del quale *“La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto”*;

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, riportati in calce al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

ASSUNTI i poteri Consiglio Comunale ;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede, che si intende qui integralmente trascritta con valore di motivazione;
2. Di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 17939 del 29.6.2017 resa ai sensi di cui all'art. 246 Tuel relativa alle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Comune di Gioia Tauro. La predetta relazione ai sensi dell'art. 246 D. Lgs. 267/2000", viene allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Gioia Tauro , per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
4. di allegare altresì alla presente deliberazione la relazione del Responsabile del *ad interim* del Settore Economico Finanziario prot. n. 17552 del 26.6.2017, per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che in conseguenza della dichiarazione di dissesto ex art- 246 del D.Lgs 267/2000 :
 - dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese (art. 248, comma 2 D.Lgs 267/2000).
 - i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge (art. 248, comma 3, D.Lgs 267/2000).
 - nei confronti della massa attiva non sono ammessi sequestri o procedure esecutive, che, se già intraprese, non determinano vincoli sulle somme (art. 255, comma 12, D.Lgs 267/2000);
 - dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità (art. 248, comma 4 D.Lgs 267/2000).
 - ove necessario, l'organo straordinario di liquidazione può procedere alla vendita del patrimonio disponibile dell'ente, anche in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche

destinazioni ai proventi derivanti dalla loro cessione (art. 255, comma 9 D.Lgs 267/2000).

- l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge (art. 255, comma 8, D.Lgs 267/2000).
- ai sensi del novellato art. 222, comma 2 bis del Tuel (introdotto dalla legge di conversione n. del decreto legge n. 174/2012), “Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell' 'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo delle anticipazioni di cassa è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione “;
- l'ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita (art. 251, comma 1, del Tuel);
- l'affidamento del compito di risanare l'ente è affidato, sia agli organi istituzionali, che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”, sia ad un organo straordinario di liquidazione, che deve provvedere “al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge “(art. 245 D.Lgs 267/2000);
- dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ente locale “non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” (art. 250, comma 1, D.Lgs 267/2000).
- l'adeguamento (ove inferiori) dei contributi statali alla media unica nazionale e della fascia demografica di appartenenza (art. 259, comma 4 D.Lgs 267/2000) ;
- a seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'ente dissestato non è soggetto al taglio dei trasferimenti erariali eventualmente disposti dal Governo (art.265, c. 1, D.Lgs 267/2000);
- l'obbligo di ridurre le spese correnti riorganizzando con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili (art. 259, c. 5 D.Lgs 267/2000);
- l'obbligo di adottare “provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa

specifica in materia “ (art. 259, c. 5 D.Lgs 267/2000);

- l'obbligo, funzionale alla riduzione della spesa, di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio (art. 251, c. 6, D.Lgs 267/2000);
- l'obbligo di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato “a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce “ (art. 25c. 6, D.Lgs 267/2000);/
- l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato, e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri, nei casi di ricostituzione di disavanzi di amministrazione non ripianabili con i mezzi di cui all'art. 193 D.Lgs 267/2000, ovvero di insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'art. 194 del citato decreto o, ancora, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di violazione previste in materia di dissesto ex artt. 259, 265, 266 e 267 T.U.E.L. (art. 268, c. 1, D.Lgs 267/2000) .

6. di comunicare la presente al Tesoriere del Comune di Gioia Tauro- BCC Cittanova , per il rispetto delle disposizioni normative in materia di dissesto finanziario previste dagli articoli 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare di quelle concernenti le disposizioni di cui agli articoli 195 e 222 del citato D. Lgs.;

7. di trasmettere la presente, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale della Calabria della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 246, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Inoltre, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000, con separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza di rendere operativi il regime e gli effetti del dissesto finanziario e consentire l'immediato avvio delle conseguenti azioni di risanamento finanziario,

8- di dichiarare la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 29/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000).

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 29/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to DR. VITO TURCO
f.to DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro lì, 29/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO